



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Autonoma Misure di Prevenzione**

N. xxx/20 M.P.

**Il Tribunale**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabio Roia	Presidente relatore
dott. Veronica Tallarida	Giudice
dott. Ilario Pontani	Giudice

nel procedimento di prevenzione nei confronti di:

**UBER ITALY SRL** in persona del legale rappresentante con sede legale in Milano xxx esercitante l'attività di marketing e di consulenza nel settore dei trasporti privati.

assistita e difesa dal difensore nominato di fiducia avvocato xxx con studio in Milano xxx

nel quale deve considerarsi terzo nel procedimento in quanto socio unico **UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V.** con sede in Amsterdam (NL) xxx

*proposta dalla Procura della Repubblica di Milano per la misura dell'amministrazione giudiziaria ai sensi degli articoli 34 ss. D. Lvo. 159/2011*

Sentite le conclusioni delle parti all'udienza del 3 marzo 2021 ha emesso il seguente

**DECRETO**

**1) L'applicazione della misura.**

1. Con decreto emesso in data 27 maggio 2020 – eseguito il 29 maggio 2020- il Tribunale di Milano disponeva l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, nei confronti della società **UBER ITALY SRL** in persona del legale rappresentante con sede in Milano xxx esercitante l'attività di marketing e di consulenza nel settore dei trasporti privati per un periodo di anni 1 (uno). Le modalità dell'intervento ablativo non prevedevano, in applicazione del principio di rilievo costituzionale di proporzionalità e adeguatezza che regola tutto il sistema dell'intervento cautelare in materia penale, l'impossessamento degli organi gestori dell'azienda ma soltanto un intervento di affiancamento finalizzato ad una concreta bonifica aziendale su precise direttrici tracciate dal Tribunale. In particolare si rilevava *“come la condotta agevolatrice posta in essere da Uber Italy srl attraverso il concreto comportamento tenuto dai suoi quadri risulti di particolare rilevanza sia per la diffusione dell'intervento che per la realizzazione di uno schema contrattuale formale, ma travolto dalla realtà fattuale, finalizzato a “coprire” la casa madre Uber . Peraltro dalla nota integrativa del 15/5/2020 redatta dalla Guardia di Finanza di Milano risulta che, malgrado l'intervenuta risoluzione contrattuale con le società facenti capo agli indagati destinatari di provvedimenti di perquisizione e*

*sequestro emessi dallo stesso organo proponente, xxx, xxx – attrice di un ruolo marcatamente principale nella vicenda- e xxx risultino ancora dipendenti di Uber Italy srl con qualifiche di operatori amministrativi apparendo pertanto necessario, proprio in un'ottica di prevenzione finalizzata alla conservazione della unità societaria, un intervento di natura ablativa sull'assetto della predetta società... si ritiene che la decisione in merito alle concrete modalità dell'intervento dell'amministrazione giudiziaria non possa non tenere conto di diversi fattori quali il grado di infiltrazione delittuosa, in questo caso accertata su un numero di 5 dipendenti, i quali sembrerebbero avere realizzato su indicazioni provenienti da Uber Portier una sorta di ramo aziendale di fatto dedicato alla gestione diretta dei lavoratori, a fronte di 26 unità addette al 31/12/2019, ed il settore societario contaminato rapportato al normale svolgimento dell'attività di impresa che nel caso in esame propone un oggetto sociale completamente estraneo al tema dello sfruttamento dei lavoratori della consegna a domicilio, avendo la Uber Italy srl come scopo societario il "marketing e la consulenza nel settore dei trasporti privati".*

*I presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione venivano così individuati: "sul piano fattuale probatorio, osserva il Tribunale come sussistano "sufficienti indizi" – da ritenersi peraltro nel caso di specie gravi, precisi e concordanti in relazione al copioso materiale probatorio raccolto dall'attività dell'organo proponente- per ritenere sussistente il delitto catalogo di cui all'art. 603 bis c.p. previsto come requisito preliminare dall'art. 34 comma primo D. Lvo 159/2011 per la conseguente valutazione di una attività agevolatrice della condotta delittuosa posta in essere da un soggetto terzo, funzionalmente collegato rispetto all'autore della fattispecie qualificata, e facente capo, secondo la prospettazione dell'organo proponente alla galassia UBER ma segnatamente, per quanto si dirà, a UBER ITALY SRL. Ed invero dalle plurime e convergenti dichiarazioni rese dai lavoratori impiegati come "rider" – peraltro scelti in aree di particolari fragilità soggettiva e sociale in quanto provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e dimoranti, in alcuni casi, presso centri di accoglienza temporanei-, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dall'analisi delle memorie e delle conversazioni inserite nei dispositivi informatici sequestrati agli indagati nel procedimento penale genetico, dalla verifica della documentazione cartacea ed informatica acquisita, dagli accertamenti particolarmente attenti e puntuali sui conti correnti dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria, dal rinvenimento della somma in contanti di Euro 547.400 da ritenersi profitto dei reati di appropriazione indebita in relazione all'omesso versamento delle ritenute d'acconto effettuate e di sfruttamento del lavoro (Euro 242.200 oltre ad Euro 305.200 occultati in una cassetta di sicurezza sita presso l'istituto di credito Intesa San Paolo di Milano xxx) risultata nella disponibilità di Xxx, Xxx e Xxx – con conseguente iscrizione nel registro degli indagati per i medesimi anche per la fattispecie di reato ex art. 648 bis c.p. rappresentante un ulteriore delitto catalogo richiesto come presupposto per l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende ex art. 34 C.A. - è emerso un grave quadro indiziario, parzialmente vagliato dal giudice della cognizione incidentale in sede di emissione di decreto autorizzativo di intercettazione di conversazioni fra presenti- in ordine alla fattispecie prevista dagli artt. 110, 603 bis c.p. posta in essere certamente da Xxx, Xxx, Xxx Xxx con un ulteriore profilo di concorsualità, o quantomeno di attività di favoreggiamento, realizzata da diversi managers e/o dipendenti della galassia Uber e segnatamente di UBER ITALY srl quali Xxx, Xxx, Xxx, Xxx (tutti indicati da Uber Portier B.V. come referenti per la gestione dei "riders" in Italia) e Xxx. In particolare, come segnalato e documentato dall'organo proponente, appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi (cfr. Cass. pen. Sez. 5 n. 6788 del 23/11/2016 nel testo della norma precedente alla legge di modifica 29/10/2016 n. 199) -situazione aggravata dall'emergenza sanitaria a seguito della quale l'utilizzo dei "riders" è progressivamente aumentato a causa della richiesta determinata dai restringimenti alla libertà di circolazione della popolazione imposta dalle Autorità che potrebbe avere provocato anche dei reclutamenti a valanga e non controllati- : il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto*

*soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell'account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la violazione di tutte le norme contrattuali in tema di lavoro autonomo gestendosi di fatto un rapporto di lavoro subordinato alterato; la non corresponsione della mancia dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un'offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore.*

*Esistono poi numerosi elementi per ritenere che Uber International Holding P.V nelle sue diverse articolazioni giuridiche e di fatto italiane quali Uber Italy srl e Uber Eats Italy srl (tale società ha infatti la stessa sede legale ed operativa di Uber Italy srl sita in Milano Xxx, presenta un oggetto sociale specifico quale "mettere in relazione i ristoratori, i potenziali clienti e i fornitori di trasporto di cibo a domicilio e lo svolgimento delle relative attività", nell'anno 2019 ha inviato 44 certificazioni uniche presumibilmente relative a lavoratori occasionali riconducibili alla categoria dei riders -cfr. nota del 15/5/2020 della GDF di Milano-) fosse pienamente consapevole, malgrado la formale presenza di accordi contrattuali soltanto apparentemente di segno contrario conclusi fra Uber Portier B.V. con Xxx e Xxx, agendo direttamente nella gestione dei rider secondo le modalità delineate dai datori di lavoro Xxx, Xxx e Xxx Xxx, dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e ciò in relazione al ruolo attivo svolto da ex dipendenti o dipendenti, posti in posizioni apicali, della Uber Italy srl quali Xxx, Xxx, Xxx, Xxx e Xxx.*

*A sostegno di tale affermazione osserva il Collegio come le numerose conversazioni informatiche intercorse fra gli indagati del procedimento penale genetico ed i quadri di Uber Italy srl richiamate nello sviluppo della proposta, riscontrate da dichiarazioni che indicano proprio nella sede della società di Milano xxx un luogo di riunioni fra gli indagati ex art. 603 bis c.p. ed i dipendenti della galassia Uber incaricati della gestione della flotta dei rider nonché dagli elementi di natura documentale e contabile indicati dall'organo proponente e riassumibili nella indicazione di Uber Portier B.V. di contattare i dipendenti di Uber Italy srl quali "Xxx, Xxx, Xxx e Xxx" per le "relazioni commerciali", rappresentino un quadro di evidente agevolazione rilevante ai sensi dell'art. 34 D.Lvo 159/2011, quantomeno sotto un profilo di omesso controllo da parte della società o di grave deficienza organizzativa sul piano di una reale autonomia rispetto alla casa madre con sede in Olanda, realizzato dalla controllata Uber Italy srl a favore di tutti i soggetti indiziati dei delitti ex artt. 603 bis e 648 bis c.p. che più direttamente gestivano e sfruttavano la pattuglia dei lavoratori a domicilio."*

**2.** Le coordinate di intervento fornite dal Tribunale della prevenzione all'amministratore giudiziario nominato andavano dunque individuate nelle seguenti disposizioni: 1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate: a) esaminare l'assetto della società con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti con le altre società del gruppo UBER ed in particolare UBER EATS ITALY srl avente sede legale sempre in Milano Xxx, UBER PORTIER B.V. con sede legale in Amsterdam accertando quale sia il modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "a prevenire reati della specie di quello verificatosi") nello specifico settore di intervento della misura (rapporto con lavoratori autonomi c.d. riders); b) esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla

composizione degli organi amministrativi ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti dei dipendenti e dei terzi; 2) nel corso dell'incarico provveda a: c) assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione; d) intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento; e) rivedere tutti i contratti eventualmente in essere con terzi soggetti giuridici o con lavoratori autonomi del settore verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato nonché rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti riguardanti la prestazione di servizi nella distribuzione dei prodotti di ristorazione a cura dei c.d. rider; 3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a: f) esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati.

## **2. Il procedimento.**

Secondo una prassi adottata dal Tribunale di Milano, il procedimento si è sviluppato in diverse udienze celebrate con il rito camerale (segnatamente tenutesi in data 22 ottobre 2020, 17 dicembre 2020 e 3 marzo 2021) finalizzate, attraverso l'audizione dell'amministratore giudiziario dr. Cesare Meroni e dei coadiutori nominati avvocati Xxx e Xxx, nel contraddittorio delle parti procedurali, a verificare l'andamento della misura e quindi l'osservanza del cronoprogramma prescrizionale, e comunque a monitorare l'impatto della misura ablativa anche sul piano della eventuale perdita di competitività sul mercato dell'azienda e conseguentemente della tenuta della salvaguardia occupazionale. Capita spesso infatti che le misure di prevenzione applicate a società, anche se in forma mite e con finalità esclusivamente di riqualificazione dei modelli aziendali, vengano interpretate dal mercato come indicatori di situazioni di illegalità diffusa e di non affidabilità contrattuale con compromissione del parco clienti e con perdite conseguenti sul piano dei ricavi.

Significativo in tal senso è quanto viene riportato dall'amministratore giudiziario nella relazione del 26 febbraio 2021 allorché, in punto di eventuale permanenza della misura all'esito di un avvenuto processo complesso e strutturato di riqualificazione realizzato da Uber Italy Srl e Uber Eats Italy Srl, sottolinea come *"la permanenza della misura, infatti, è stata spesso distorta dagli organi di stampa e, di riflesso, da alcuni clienti che hanno interrotto le attività negoziali con Uber Italy Srl e Uber Eats Srl nell'erroneo presupposto che la misura ne avesse acclarato l'insolvenza o la commissione di illeciti penali incompatibili con la prosecuzione di ogni scambio commerciale."*

A riprova di quanto affermato (cfr. relazione dell'amministratore giudiziario del 16 ottobre 2020) giova ricordare come la catena di ristoranti Mc Donald's e quindi la società Burger King avessero, rispettivamente in data 13/6/2020 e 31/5/2020, comunicato la sospensione delle attività contrattualmente previste con Uber Italy Srl e ciò in relazione alle notizie riguardanti l'applicazione della misura di prevenzione per condotte illecite di caporalato decidendo di riattivare la collaborazione contrattuale soltanto dopo numerosi contatti intervenuti con l'amministrazione giudiziaria ed anche il Giudice Delegato finalizzati alla spiegazione dell'intervento in atto ed alla maggiore garanzia, sia sul piano dell'affidabilità negoziale che di quello di una forma aziendale votata alla rilegalizzazione, che proprio una società controllata dal tribunale potesse offrire ai partner commerciali nell'ambito di un mercato di settore contraddistinto a volte da opacità diffuse.

Alle udienze del 17 dicembre 2020 e del 22 ottobre 2020 l'amministratore giudiziario ed i coadiutori riferivano in merito allo sviluppo del programma prescrizionale adottato (cfr. anche relazioni in data 16/10/2020, 11/12/2020 e 26/2/2021) mentre all'udienza del 3 marzo 2021, dopo avere completato l'esposizione degli obiettivi raggiunti in punto di adozione ed attuazione del modello 231 e di modelli di intervento realizzati per garantire la sicurezza sociale dei rider, le parti processuali concordemente

concludevano con richiesta di revoca della misura ed il Tribunale acquisiva in decisione la richiesta riservandosi sul merito.

### **3. L'osservanza delle prescrizioni.**

**3.1. La reazione della società alla misura.** Come si evince dalla prima relazione dell'amministratore giudiziario in data 26/6/2020, la reazione di UBER ITALY SRL all'applicazione della misura è stata sostanzialmente collaborativa pur nella difficoltà di doversi rapportare con un soggetto di fatto operante all'estero quanto al reale potere organizzativo e decisionale. Infatti: *“oggettiva è stata la difficoltà di interazione con la funzione amministrativa di Uber Italy Srl, acuita dalla chiusura degli uffici per adozione dello smart working nonché dalla lontananza del legale rappresentante, Xxx, residente fuori Italia. La successiva individuazione di Xxx, legale interno Uber France, quale legale rappresentante dell'entità italiana Uber Italy Srl ed il conferimento dell'incarico agli avvocati Xxx dello Studio Xxx hanno consentito una normalizzazione dei rapporti e la conseguente collaborazione finalizzata a dare attuazione alle incombenze previste dalla nomina del sottoscritto nell'emarginato decreto emesso in data 27/05/2020. Rigorosa è stata poi la pretesa di un immediato conferimento di specifico incarico per la creazione di un modello organizzativo per la Uber Italy Srl, che ricomprendesse al suo interno anche la Uber Eats Italy Srl e tutti i rapporti infragruppo, e si focalizzasse in via principale, ma non esclusiva, su tutte le possibili fattispecie riconducibili alla misura di amministrazione giudiziaria adottata. È stato quindi specificamente richiesto che il modello garantisse una copertura più ampia, relativa anche a tutti gli altri possibili reati previsti dalla normativa di riferimento, con apposito focus anche sui rapporti infragruppo esistenti. La trasmissione di un piano di azione compliance 231 avvenuta il 22 giugno u.s., la successiva richiesta di integrazione e chiarimento con piena condivisione da parte dell'Amministratore Giudiziario dei contenuti e del timing indicato (4 mesi) per la realizzazione e l'attuazione del modello in parola, con un cronoprogramma definito e già operativo, comportano una sostanziale conferma di volontà e collaborazione da parte della società di porre in essere quanto prima un adeguato e condiviso modello 231/2001. L'amministratore giudiziario ha altresì dato disponibilità a recepire la policy e compliance di Gruppo, con preventiva valutazione di ogni ambito contrattuale e di business da comprendere analiticamente nel richiamato modello. Anche la radicale modifica del modello di business a far data dal 6 gennaio 2020, rileva, a parere di chi scrive, l'effettiva sussistenza di condivisione del percorso intrapreso dalla società, tant'è che il modello 231, così come progettato, prevede che ogni ambito contrattuale - in fase di avanzata analisi e valutazione - sia esso inerente i rapporti infragruppo, l'ambito giuslavoristico o i rapporti con terze parti, debba essere preventivamente valutato dall'amministratore giudiziario. Per alcuni ambiti contrattuali sono già stati elevati rilievi ed è altresì stata recepita la volontà modificativa da parte della società. La presenza del sottoscritto, e dei suoi coadiutori, sia pur limitata dalla chiusura degli uffici, dalle limitazioni imposte dall'emergenza Covid 19 e dall'esistenza di una funzione amministrativa accentrata all'interno del gruppo Uber, è stata in ogni caso costante e quotidiana, sia mediante un fitto carteggio email, che tramite call, videocall e riunioni in presenza, tenutesi sia presso la sede con dipendenti e funzionari della Guardia di Finanza che presso lo Studio dello scrivente. È in fase di pianificazione una presenza ed una opportuna interazione con il personale dipendente, per il quale è previsto nel breve termine un rientro graduale di circa il 25% della forza lavoro. Nell'ottica, inoltre, della condivisione del modello 231 e del rapporto con la funzione amministrativa, è stato preteso - e in tal senso la società ha aderito - che l'Organismo di Vigilanza fosse connotato da una oggettiva terzietà, con un sindaco terzo esperto e proveniente da una società di revisione diversa (Xxx) dalle altre due (Xxx) con le quali le entità italiane di Uber già intrattengono rapporti contrattuali. L'Odv dovrebbe poi essere completato dalla presenza di una risorsa dedicata all'audit interno e di un professionista terzo particolarmente esperto, di elevato standing professionale, già componenti di altri OdV e preferibilmente avente specifiche competenze in ambito penalistico. L'attività di supporto e condivisione alla creazione del modello (sono già*

previsti due incontri/call tra il 30/06 ed il 9/07 p.v. per un impulso ed un accelerazione della relativa attività) andrà di concerto con l'esame e la valutazione di tutti i contratti che saranno oggetto di integrazione ovvero risoluzione e/o nuova stipula. In tale previsione, su richiesta dello scrivente Amministratore Giudiziario, si è altresì tenuto in data 24/06 apposito incontro con la funzione legale del cliente McDonald's a seguito della comunicazione ricevuta di sospensione del contratto, con la finalità di fornire tutti i chiarimenti richiesti nonché confermare la collaborazione profusa da parte di Uber, con condivisione del percorso e disponibilità a riscontrare per iscritto quanto necessario nell'intento di una ripresa del rapporto contrattuale. Di assoluto rilievo a parere del sottoscritto è la volontà, formalizzata in ogni riunione, di recepire nel modello 231, attualmente in costruzione, la società Uber Eats Italy Srl, nonché di intendersi ricompresa la stessa con riguardo ad ogni richiesta e previsione della misura. La volontà collaborativa si desume fattivamente da quanto sopra e dalla trasmissione di tutta la documentazione richiesta nonché dall'interazione intercorsa con l'amministratore giudiziario, anche per tutto l'ambito gestorio e contrattuale inerente Uber Eats Italy Srl. Si ricorda, infine, che è prevista una riunione con i sindacati nazionali, a seguito di specifica richiesta scritta, allo stato ancora in fase di fissazione e che analoga richiesta è pervenuta allo scrivente dalla Guardia di Finanza, con la quale è previsto un incontro condiviso nella terza settimana di luglio. Le attività di analisi dello scrivente in merito alla contrattualistica giuslavoristica attinente i rapporti contrattuali con i riders, di cui ampia narrazione nella presente relazione, è altresì finalizzata a poter essere e a poter dare un supporto importante in un ambito che ancora sconta profili di incertezza normativa: è stato formalmente richiesto ad Assodelivery (associazione dell'industria del food delivery italiana alla quale aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, SocialFood e Uber Eats) un incontro per i prossimi giorni ai fini di una condivisione delle problematiche generali del settore nonché di quelle specifiche relative alla posizione di Uber. Allo stato è prevista una videocall in adesione alla richiesta dello scrivente per il giorno 1/07 p.v. ore 15.00. Il sottoscritto amministratore giudiziario, dando atto di una generale condivisione della collaborazione, delle decisioni e del percorso intrapreso da Uber e dai suoi professionisti, precisa come sarà comunque necessaria una attività di chiarimento e di ulteriore acquisizione documentale per una comprensione definitiva delle dinamiche e dei rapporti infragruppo, in particolare con le società estere Uber B.V. e Uber Portier B.V., nonché della contrattualistica giuslavorista, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione, che confida poter completare entro il 30 luglio p.v.. Nelle numerose attività ed incontri - da cui si è generato un crescendo di acquisizioni documentali e richieste di chiarimenti, che in parte sono tuttora in corso - l'amministrazione giudiziaria ha inteso impostare un rapporto di fattiva collaborazione chiarendo sin da subito che il suo intervento, in armonia con le finalità della misura di prevenzione in parola, e con le coordinate tracciate dal decreto che ha disposto la misura, sarebbe stato diretto a stimolare la società ad adottare in via autonoma le misure di risanamento, laddove possibile. Ciò anche in linea con un modello più moderno di cultura d'impresa che, superando l'apparente antinomia tra legalità e competitività, consideri i modelli organizzativi 231/2001, i vari livelli di controllo interno, gli adeguati assetti organizzativi, la salda governance dell'impresa, come strumenti di efficientamento dell'attività e non come costi inutili. Stimolare l'impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni di controllo idonei a prevenire la consumazione di attività illegali simili a quelle per le quali è stata disposta la misura ablativa, equivale, a pare di chi scrive, a valorizzare i costi della legalità all'interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non eteroimposto, in grado di generare anticorpi duraturi all'interno del soggetto economico attinto dalla misura. L'amministrazione giudiziaria, secondo un moderno modello "prospettico-cooperativo" di prevenzione della "devianza imprenditoriale", aiuterà l'impresa a capitalizzare l'intervento del Tribunale accompagnandone gli organi gestori nell'elaborazione e messa in atto del programma di rilegalizzazione societaria tipico della misura di prevenzione. In sintesi, la misura in parola può rappresentare per Uber un'occasione per dotarsi di strumenti di carotaggio interno e svolgere la propria attività in modo più responsabile ed etico. Accanto al diritto d'impresa, infatti, esiste il dovere di fare impresa in condizioni virtuose. In un mercato in cui la consegna dei pasti a domicilio tende a diventare una commodity, un prodotto

*ad elevata sostituibilità, con una conseguente pressione al ribasso dei prezzi e dei costi di produzione, è indispensabile individuare un posizionamento dell'impresa che la distingua dalla concorrenza così da permetterle di acquisire nuove quote di mercato. Questo spazio si potrebbe rafforzare per Uber proprio nel rispetto della legalità quale connotato etico distintivo rispetto ai competitor: appare doveroso per l'impresa dotarsi di strumenti che consentano di eliminare fonti di facilitazione di possibili irregolarità con un corretto assetto organizzativo e con l'adozione di modelli di compliance in grado di vigilarne il rispetto per rafforzarne l'immagine rispetto agli altri interlocutori del food delivery. In questo modo appare altresì possibile integrare i costi della legalità negli investimenti strutturali, valutando altresì come l'utenza sarebbe probabilmente disposta a versare un corrispettivo più elevato per un servizio ad elevata connotazione etica con trascinarsi dei competitor ad adeguarsi al nuovo assetto di mercato. La risposta di Uber alle prescrizioni di questa amministrazione giudiziaria è apparsa efficacemente propositiva così da persuadere lo scrivente che si stia procedendo nella direzione tracciata in seno al decreto che ha disposto la misura in esame."*

Occorre dunque rilevare come Uber Italy srl abbia fin dal primo momento di intervento del Tribunale manifestato un'ampia disponibilità sul piano di una collaborazione positiva, razionale e continuativa, mettendo a disposizione informazioni, documenti ed una flessibilità aziendale in grado di intercettare e realizzare le indicazioni operative di rilegalizzazione prescritte attraverso un cronoprogramma molto stringente. Significativa in tal senso appare la valutazione fornita dall'amministratore giudiziario nella relazione del 26 febbraio 2021 allorchè viene sottolineato come....."la collaborazione prestata dagli organi societari in favore dell'amministrazione giudiziaria, con riguardo ad entrambi i veicoli societari, è stata ragguardevole, connotata da una posizione di apertura e di confronto, diretta a tesoricizzare l'intervento del Tribunale, guardando ad esso non come ad una compressione del diritto di impresa, ma come ad una preziosa opportunità di miglioramento della propria organizzazione aziendale. Ciò è anche il portato di una amministrazione giudiziaria che, secondo un moderno modello "prospettico-cooperativo" di prevenzione della "devianza imprenditoriale", ha impostato un rapporto di collaborazione diretto a stimolare la Società ad adottare in via autonoma le misure di risanamento, laddove possibile, in armonia con le finalità della misura di prevenzione in parola e con le coordinate tracciate dal decreto che l'ha disposta. Una impostazione che risponde anche ad un più moderno modello di cultura d'impresa che, superando l'apparente antinomia tra legalità e competitività, considera i modelli organizzativi 231/2001, i vari livelli di controllo interno, gli adeguati assetti organizzativi, una solida Governance dell'impresa, quali strumenti di efficientamento dell'attività e non come costi inutili. Stimolare l'impresa a dotarsi in via autonoma di adatti presidi interni di controllo idonei a prevenire la consumazione di condotte simili a quelle per le quali è stata disposta la misura ablativa, equivale, a pare di chi scrive, a valorizzare i costi della legalità all'interno di un progetto imprenditoriale autoctono e non eteroimposto, in grado di generare anticorpi duraturi all'interno del soggetto economico attinto dalla misura!"

### **3.2. Le modifiche organizzative ed il nuovo modello organizzativo e gestionale.**

\* Con provvedimento adottato in data 24 febbraio 2021 il Tribunale ha autorizzato il perfezionamento della cessione del ramo di azienda del delivery food da Uber Italy Srl ad Uber Eats Italy Srl - cessione che si è poi perfezionata in data 25 febbraio 2021 mediante apposito atto notarile- sul presupposto che di fatto il traghettamento al nuovo modello di business era avvenuto prima del provvedimento che ha originato la presente procedura e pertanto non può considerarsi effettuato con l'obiettivo di sottrarre valore per attutire gli effetti pregiudizievoli conseguenti il provvedimento di cui all'art. 34 CA sulla prima società ma anzi riflette l'opportunità di concentrare i servizi di food delivery, marketing e supporto all'interno; che l'ufficio di amministrazione giudiziaria avesse quindi prestato la propria attività per ambedue le società Uber Italy ed Uber Eats Italy nel condiviso presupposto di rendere unitari i rilievi operati ed i monitoraggi posti in essere al

fine di evitare l'estensione della misura in capo alla newco Uber Eats con la potenziale conseguenza di potere compromettere la quota di mercato italiana del gruppo Uber nel settore del delivery food e che, comunque, l'operazione ha comportato anche l'adozione in capo alla cessionaria dei presidi e delle strutture di compliance connesse al modello 231 già adottate ed in corso di adozione da parte di Uber Italy Srl permettendosi in tal modo di esercitare il controllo di fatto sulla cessione.

\* In merito alle condizioni economico patrimoniali si rileva come, per quanto riguarda Uber Italy Srl la situazione economico patrimoniale provvisoria al 31/12/2020 si presenta sostanzialmente in linea sia con i dati previsionali redatti per l'anno 2020 che con i richiamati adempimenti Iva trasmessi all'Agenzia delle Entrate per i primi tre trimestri dell'anno. Alla data del 31/12/2020, infatti, la situazione contabile aggiornata riporta ricavi di esercizio inerenti le prestazioni effettuate per complessivi € xxx, così suddivisi per linea di business: *Food delivery*: € xxx; *Riders*: € xxx. Per la newco Uber East Italy Srl, invece la situazione economico patrimoniale alla data del 31/12/2020 risulta provvisoria in quanto sono ancora in corso le attività relative alla chiusura del bilancio di fine anno. La situazione contabile prodotta è stata debitamente redatta in lingua italiana secondo i principi contabili vigenti nella normativa nazionale e presenta ricavi di esercizio pari ad € xxx. Dai dati contabili in parola è pertanto possibile desumere una sostanziale coerenza tra i ricavi indicati al 31/12/2020 e l'andamento degli stessi riportato nella liquidazioni periodiche Iva depositate per i primi tre trimestri del 2020. A fronte dei ricavi significativi conseguiti, la Uber Eats Italy presenta un utile di esercizio pari a € xxx con costi che ammontano a complessivi € xxx.

\* In relazione alla modifiche organizzative assunte dalla società successivamente alla misura rileva il Tribunale, sulla base delle relazioni redatte dall'ufficio di amministrazione giudiziaria, come Uber Italy Srl abbia attuato misure volte alla strutturazione dell'assetto organizzativo attraverso (i) la nomina del rappresentante legale, (ii) la nomina di una società di revisione per la revisione legale dei conti, (iii) la nomina di un sindaco unico per le attività di controllo di gestione, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Si osserva che con la nomina di una società di revisione a cui è stata affidata la revisione legale dei conti, Uber Italy srl aveva già ottemperato agli obblighi imposti dalle modifiche normative. La scelta della Società, dunque, di integrare il proprio sistema di controllo con la nomina di un organo monocratico a cui è stato affidato il presidio sulla gestione, che altrimenti sarebbe rimasto in capo al Socio Unico, si inserisce nel solco tracciato da Uber, su indicazione dell'amministratore giudiziario, teso all'attuazione di un sistema di controllo interno "rafforzato". Sempre nell'ambito delle iniziative assunte dalla Società volte ad operare in un alveo di legalità e di trasparenza nei rapporti negoziali e di tutela dei lavoratori (dipendenti e lavoratori autonomi, cd. rider o corrieri), assume particolare rilievo la scelta attuata dalla Società di modificare ed implementare il proprio modello di business attraverso (i) la gestione diretta dei rapporti con i corrieri (da parte di Uber Eats Italy Srl) escludendo a monte, quindi, la possibilità di affidamento a terzi della gestione dei rider; (ii) la mappatura di funzioni aziendali, ruoli e responsabilità (*job descriptions*), processi e organigramma aziendale.

### **3.2.1. Il Modello 231 di Uber Italy Srl**

Al momento dell'intervento ablativo Uber Italy Srl non risultava avere mai adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lvo 231/2011. Dalla relazione dell'amministratore giudiziario del 26/2/2021 si evince che: *"in ottemperanza al punto 15 del programma prescrizionale - che richiedeva alla società di istituire il Modello 231 in parola, nonché di nominare un Organismo di Vigilanza (o "OdV") collegiale con componenti dotati di una terzietà rafforzata e con una durata sufficiente ad assicurare l'efficacia del modello anche in ipotesi di revoca della misura - Uber Italy Srl, con decisione del socio unico della Società mediante consultazione scritta del 2 settembre 2020, approvava la Parte Generale del Modello 231 - che illustra l'impianto complessivo del Modello 231*

*e l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal medesimo - nella versione della bozza condivisa con l'amministratore giudiziario. Con la stessa decisione la Società nominava l'Organismo di Vigilanza 231, ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Dopo opportuna condivisione con l'amministratore giudiziario, Uber Italy srl ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza dovesse essere costituito da un professionista esterno esperto in materia di diritto penale, corporate governance, controllo e gestione dei rischi aziendali, il Sindaco Unico e il Responsabile della Conformità (Compliance Champion), ciò in linea con i requisiti di terzietà rafforzata richiesti nel programma prescrizionale dall'amministratore giudiziario. Tali figure, infatti, sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'ODV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice. Pertanto, la Società ha approvato la nomina di un OdV composto da tre membri individuati..... L'ufficio custodiale ha avuto più volte occasione di confrontarsi con l'OdV sia in occasione delle sessioni formative sul Modello 231 che dell'attività di testing di specifici protocolli, nonché per la predisposizione del Protocollo Salute e Sicurezza per i Corrieri da parte di Uber Eats Italy, tema particolarmente attenzionato dall'ufficio custodiale. A tale proposito, si rappresenta che lo scrivente ha richiesto all'Organismo di Vigilanza i verbali redatti dalla sua nomina ad oggi, nonché una relazione informativa riguardante l'attività svolta dall'OdV nel periodo di riferimento, le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse; le eventuali criticità emerse, in termini sia di comportamenti che di episodi verificatisi; gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione e il piano delle attività. Dai documenti inviati dall'organo di vigilanza sia in data 11 dicembre 2020 che in data 3 febbraio 2021 non si evincono particolari criticità (v. doc. 8 e 9 allegati).*

La società ha predisposto, in collaborazione con l'amministrazione giudiziaria, un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo per la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili di Uber Italy Srl, dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari del Modello, nonché di specifiche attività di controllo, tutte finalizzate a prevenire la commissione dei reati. Al fine di mappare le Attività Sensibili, nel cui ambito potrebbero essere realizzate le fattispecie di reato, è stata effettuata un'attenta analisi del contesto aziendale, attraverso l'esame preliminare della documentazione aziendale rilevante - tra cui organigramma, deleghe e procedure aziendali - e la raccolta di informazioni da parte di soggetti in posizione apicale, di dipendenti e funzioni del Gruppo. Sulla base dei risultati ottenuti da tale analisi la società ha individuato 20 attività sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente, nonché le azioni da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne e controlli esistenti, che di requisiti organizzativi al fine di prevenire alla definizione del Modello.

La parte speciale del Modello 231 di Uber Italy Srl definisce e adotta protocolli di prevenzione e controllo al fine di garantire il presidio di possibili aree a rischio in considerazione delle specifiche attività svolte dalla società e di eventuali possibili "patologie" infragruppo o transnazionali, a seguito dell'attenta valutazione e mappatura dei rischi correlati. Tali protocolli costituiscono parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001 di Uber Italy. Per quanto concerne l'ambito di applicazione, come richiesto dall'amministratore giudiziario nel programma prescrizionale, il Modello copre anche le attività sensibili che sono gestite dalla società per conto di altre entità del gruppo e quindi non fanno parte dell'attività di *business* gestita direttamente dalla società. Tali attività sono principalmente servizi di assistenza e supporto che la società fornisce alle altre entità del gruppo che operano in Italia. A tal fine, in particolare, le attività sensibili della società includono la gestione dei rapporti con corrieri e ristoranti anche se tali rapporti si riferiscono a Uber Eats Italy Srl che gestisce il ramo d'azienda "*Delivery*" in Italia, mentre la Società fornisce a Uber Eats Italy Srl solo servizi di

assistenza e supporto per quanto riguarda la gestione dei corrieri e ristoranti. In tal modo il Modello è stato redatto per regolamentare e controllare le attività sensibili anche a beneficio di Uber Eats Italy Srl, nelle more che venisse realizzata la cessione di ramo d'azienda del business "Delivery" da Uber Italy alla *legal entity* Uber Eats e che quest'ultima predisponesse un proprio Modello 231 e procedesse alla nomina di un proprio Organismo di Vigilanza.

Dalla relazione del 26 febbraio 2021, i cui contenuti sono stati oggetto di interlocuzione processuale all'udienza del 3 marzo 2021, si rileva nel dettaglio come i protocolli previsti siano 20 riguardanti in particolare: 1) Rapporti con i Corrieri: adottato, testato, predisposta versione aggiornata a seguito adozione Protocollo Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Uber Eats Italy Srl; 2) Rapporti con i Ristoranti: adottato e testato; 3) Rapporti infragruppo (incluse politiche di transfer pricing e dei contratti intercompany): già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 4) Rapporti con soci, organi sociali e revisori: finalizzato e trasmesso all'Organismo di Vigilanza; 5) Fiscalità: adottato; 6) Contabilità e bilancio: adottato ; 7) Tesoreria e flussi finanziari: in corso di redazione; 8) Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: già redatto e in corso di finalizzazione con la Società (questo Protocollo non riguarda i Corrieri, dato che essi non hanno rapporti contrattuali con Uber Italy, ma con Uber Eats Italy. La tutela della salute e sicurezza dei corrieri è oggetto del Protocollo Salute e sicurezza di Uber Eats Italy, che è già stato adottato e testato); 9) Selezione e gestione del personale (incluse note spese e spese di rappresentanza): adottato; 10) Acquisto di beni e servizi (incluse consulenze): già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 11) Affari legali e societari: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 12) Contenzioso e accordi transattivi: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 13) Operazioni sul patrimonio e altre operazioni straordinarie: già redatto e in corso di finalizzazione con la Società; 14) Sistema informativo e informatico: in corso di redazione; 15) Rapporti con gli utenti: in corso di redazione; 16) Rapporti con gli autisti e fleet partner (Settore Mobility): finalizzato e trasmesso all'Organismo di Vigilanza; 17) Comunicazioni verso l'esterno: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 18) Marchi e licenze: già redatto e in corso di finalizzazione con la società; 19) Donazioni, omaggi e sponsorizzazioni: adottato; 20) Rapporti con le Autorità e la PA: già redatto e in corso di finalizzazione con la Società.

### **3.2.1.1 Il Protocollo Rapporto con i Corrieri (Riders)**

Dalla relazione citata emerge come *“ la società ha adottato ed efficacemente attuato il Protocollo relativo ai Rapporti con i Corrieri, che è stato anche oggetto di testing positivo da parte dell'OdV e dell'ufficio custodiale. Tuttavia, si ritiene opportuno ripercorrere i punti salienti di tale presidio, alla luce della adozione del Protocollo “Salute, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente”, che ha comportato diverse modifiche al Protocollo in parola ed anche al fine di fornire una fotografia chiara della attuale situazione dei Corrieri, atteso che in base alle coordinate di intervento fornite dal Tribunale all'amministratore giudiziario, lo scrivente deve esaminare l'idoneità del modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 Il comma D. Lg. 231/2001, a prevenire e contrastare fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p., ossia fenomeni di sfruttamento del lavoro, per i quali è stata adottata la misura di prevenzione giurisdizionale. Giova ricordare che obiettivo del Protocollo è quello di definire gli Standard Operativi e i Presidi di Controllo che riguardano i Rapporti con i Corrieri, con l'opportuna integrazione di policy, procedure e linee guida di Uber già in vigore. Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari del Modello coinvolti a qualsiasi titolo nei “Rapporti con i Corrieri”, ivi inclusi: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Uber Italy; le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo di Uber Italy; tutti i Dipendenti di Uber Italy sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra; le Parti Associate, i procuratori e, in genere, i terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse di Uber Italy, sotto la vigilanza dei soggetti apicali. I processi aziendali che sono risultati coinvolti dall'attività sensibile “Rapporti con i Corrieri” sono: il monitoraggio dei livelli di*

fornitura (supply) dei Corrieri; l'individuazione di nuovi Corrieri; l'onboarding dei Corrieri; la Gestione degli account e dei rapporti con i Corrieri; l'attività di supporto ai Corrieri; l'elaborazione di incentivi.

Il Risk Assessment effettuato in relazione ai "Rapporti con i Corrieri" ha portato all'individuazione di alcuni Reati, previsti e sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, a cui tale attività sensibile risulta maggiormente esposta. In ottemperanza a quanto richiesto dal programma prescrizionale, la Società ha inteso predisporre un Modello che fosse idoneo a prevenire e presidiare non solo le fattispecie di reato sottese alla misura ablativa, ricollegabili all'art. 603 bis c.p., bensì, più estensivamente, ogni attività criminosa ritenuta a rischio nell'ambito dell'attività sensibile "Rapporti con i Corrieri". I reati che sono stati identificati come a rischio nei "Rapporti con i Corrieri" sono: Associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere; Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; reati tributari.

Gli Standard Operativi da seguire quando si è coinvolti nei Rapporti con i Corrieri sono molteplici. Innanzitutto, in capo a tutti i soggetti coinvolti sussiste il dovere di osservare le previsioni di legge e di regolamento vigenti in materia, i principi generali, improntati a trasparenza e correttezza, del Codice Etico (Guida di Condotta Aziendale) e le procedure di Uber (in particolare le policy, le procedure e i documenti sopra elencati). I principali Standard Operativi sono:

A) Il Divieto di utilizzo dei Fleet Partner Un importante standard operativo in ambito rapporti con i Corrieri è costituito dal rapporto diretto tra la Società ed i Corrieri. Con riferimento alla business line "Delivery", infatti, non è previsto né consentito l'utilizzo di Fleet Partner (soggetti terzi intermediari per l'identificazione e/o il reclutamento dei Corrieri e/o la gestione dei rapporti con gli stessi). .... il cd. New business model, in vigore dal 6 gennaio 2020, prevede l'acquisto del servizio di consegna da parte di Uber Eats Italy direttamente nei confronti dei corrieri. Non è più prevista la modalità di affidamento a soggetti giuridici terzi (cd. fleet partner). I ristoranti, quindi, non acquistano più i servizi di consegna dai delivery partners per poi rivenderli agli Eaters, ma è la newco Uber Eats Italy srl ad acquistare i servizi di consegna dai propri corrieri (in affidamento diretto cd. indipendenti) ed a rivenderli all'utente persona fisica (Eaters). Le modalità di fornitura del servizio ai ristoranti restano invariate, con la sola differenza che il ristorante non ha più alcuna relazione contrattuale né con i clienti né con i corrieri quanto al servizio di consegna. La sola relazione contrattuale di cui è parte il ristorante è il contratto di vendita concluso con il cliente che ha effettuato l'ordine tramite l'applicazione. La fornitura effettiva dei servizi di consegna viene realizzata dai corrieri in nome e per conto di Uber Eats Italy Srl che resta responsabile della fornitura del servizio nei confronti del cliente persona fisica. Il corrispettivo della prestazione di consegna è un prezzo che Uber Eats Italy Srl paga ai Corrieri. B) Il divieto di ogni comportamento che configuri uno sfruttamento dei Corrieri e/o un approfittarsi di un loro stato di bisogno. C) L'assoluta libertà da parte dei corrieri di scegliere se, quando e dove utilizzare l'app e di decidere se accettare o meno una richiesta di servizi di consegna. D) Il divieto di onboarding di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; l'obbligo di improntare i rapporti interpersonali al rispetto reciproco e di garantire un ambiente sicuro e rispettoso, evitando, tra le altre cose, contatti fisici inappropriati, contatti indesiderati, l'uso di un linguaggio, verbale e non verbale, inappropriato e offensivo; E) Il divieto di violenze e molestie di qualunque tipo e di danneggiamenti. F) Il divieto di ogni forma di discriminazione. G) Il rispetto della privacy e degli spazi personali. H) Il rispetto

delle norme e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza e igiene alimentare, di sicurezza stradale, di salute e sicurezza. I) Il divieto di creazione account Uber ai minori di anni 18. L) Il divieto di condividere il proprio account, a meno che non sia espressamente consentito da linee guida, termini o altre policy di Uber.

Inoltre, come prescritto dalle Community Guidelines: i Corrieri devono completare l'intera consegna personalmente, dal ritiro dell'ordine presso il Ristorante fino all'arrivo dall'utente, senza eccezioni; sono vietati ogni utilizzo fraudolento o improprio dell'app e in generale ogni attività fraudolenta, quali, a mero titolo esemplificativo, accettare consegne senza l'intenzione di completarle, creare account fittizi per scopi fraudolenti, richiedere il risarcimento per costi o spese in modo fraudolento, utilizzare in modo improprio i canali dell'assistenza di Uber, accettare o completare intenzionalmente consegne fraudolente o fasulle, fingere di completare una consegna senza mai ritirare l'articolo o ritirare un articolo, ma non consegnarlo per intero; è vietato ai Corrieri richiedere o accettare pagamenti al di fuori del sistema Uber (a meno che l'utente in questione stia utilizzando un'opzione di pagamento in contanti autorizzata da Uber e ferme restando eventuali mance date dall'utente).

La funzione societaria CommOps (Community Operations) è deputata all'erogazione di un supporto continuo e di sessioni informative dedicate ai Corrieri, attraverso 4 Team dedicati: Leadership/Management teams, che consente il funzionamento delle operazioni interne ed esterne; "Centre Of Excellence" (COEs), ossia centri di supporto in-house che si occupano tra l'altro delle richieste di supporto più complesse (livello 2, 3, 4); "Business Process Outsourcing" (BPOs), ossia terze parti che offrono operazioni di supporto coerenti e scalabili, oltre ad altre attività quali chiamate proattive ai Corrieri. I contenuti di formazione per i BPOs sono creati e forniti dal team L&D; Incident Response Team" (IRT) specializzato, che fornisce un supporto veloce, dedicato ed empatico in caso di incidents, secondo il processo descritto a pagina 35 del documento "Community Operations (CommOps)".

Le interazioni di CommOps con i Corrieri avvengono in molteplici occasioni, in particolare in sede di onboarding dei Corrieri e di sessioni informative dedicate agli stessi, di c.d. "middle & back office" (ossia controllo e validazione della documentazione fornita e revisione dei processi di frode), nonché nel corso di tutto il rapporto con i Corrieri attraverso più canali (centro assistenza/In App; live chat; telefono; social media). I team che forniscono il supporto ai Corrieri sono valutati attraverso specifiche metriche. Sono infatti previste metriche con cui viene valutata la performance del supporto, inclusi una metrica che misura la customer satisfaction e audit di qualità sui centri servizi.

Il processo di onboarding è stato aggiornato in seguito all'adozione del Protocollo Salute e Sicurezza sul Lavoro. Durante l'onboarding viene inviato ai Corrieri il link alla presentazione/video "Uber Eats". Tale presentazione/video ha ad oggetto, tra le altre cose, quanto segue: indicazione della necessità di caricare tutti i documenti richiesti e la Dichiarazione di idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i regimi fiscali applicabili, informazioni su come scaricare l'app Uber Driver, assicurazione in caso di incidente, raccomandazioni per la sicurezza, calcolo della tariffa, gestione e registrazione della fiscalità, aggiornamento e controllo dei dati bancari, raccomandazioni su come effettuare le consegne, igiene e salute, supporto.

Per il supporto ai Corrieri sono disponibili più canali, ossia: Telefono (Caso d'uso: urgente, ordini in corso. Stato attuale: disponibile per gli ordini in corso); Chat (Caso d'uso: urgente, risoluzioni veloci, stato di onboarding. Stato attuale: in fase di sperimentazione per la fase di onboarding); Social Media (Caso d'uso: non urgente, problemi con l'account. Stato attuale: disponibile su Twitter e Facebook); In-App (Caso d'uso: non urgente, documenti, condivisione di prove. Stato attuale: disponibile). I Corrieri possono scrivere attraverso l'app "Uber Driver" o attraverso specifiche

FAQ sul sito “help.uber.com” (ossia hanno accesso alla funzionalità “Assistenza” nell’app Uber Driver o sul sito facendo il login nel proprio account). I Corrieri hanno attualmente accesso a un elenco di 50 punti all’interno di 8 grandi categorie di assistenza (che variano dall’affrontare le questioni dei trips, alla risoluzione dei problemi relativi a conto e pagamenti e a come iscriversi ed effettuare consegne con Uber).

I Corrieri sono supportati anche in tema di copertura assicurativa in caso di incidente. Sono infatti in vigore i seguenti accordi: Accordo Partner Protection con AXA Assicurazioni (illustrato, anche tramite “domande frequenti”, su “t.uber.com/assicurazione”) che riguarda: la tutela per eventi durante le corse, ossia in relazione a incidenti, infortuni e spese mediche. I Corrieri che hanno effettuato almeno 30 consegne nelle 8 settimane precedenti ad un evento imprevisto hanno diritto alla copertura assicurativa; la tutela per eventi al di fuori delle corse, ossia in relazione a servizio di giuria, malattia grave, maternità/paternità;

I rischi di comportamenti illeciti e/o non corretti e di frodi nell’ambito dei Rapporti con i Corrieri sono presidiati da un sistema integrato di controlli, reso particolarmente efficiente dall’utilizzo di specifiche tecnologie. Segnatamente: controlli sull’utilizzo di Fleet Partner ai fini “Delivery”; controlli in tema di processo di “onboarding” (iscrizione e attivazione dei corrieri) dei Corrieri a seguito di dichiarazione di idoneità tecnico professionale; controlli in tema di contratti dei rider: Termini per i Corrieri; Controlli automatizzati sulle “frodi in-app” segnatamente attraverso il sistema “Mutombo”<sup>1</sup>.

Ai fini dell’efficace vigilanza sull’attuazione del Modello, ciascuna delle funzioni aziendali coinvolte nel funzionamento dei Presidi di Controllo è tenuta, con riferimento ai Presidi di Controllo di rispettiva competenza, a un reporting all’indirizzo email dell’Organismo di Vigilanza. Tale reporting periodico ha ad oggetto in particolare: la conferma che i Rapporti con i Corrieri nel periodo di riferimento sono stati diretti, senza ricorso a Fleet Partner; nel caso in cui emerga in futuro la necessità instaurare un rapporto con un Fleet Partner, il processo previsto ed il relativo esito; gli onboarding completati positivamente e gli onboarding non andati a buon fine, gli esiti degli “audit” settimanali a campione sui documenti approvati dal centro servizi dedicato e le problematiche rilevanti emerse nel corso dei processi di onboarding; l’avvenuta accettazione dei “Termini per i Corrieri” da parte di ciascun Corriere; le frodi in-app (anche solo sospette) rilevate e gli account che sono stati conseguentemente sospesi temporaneamente, riattivati e disabilitati permanentemente; le segnalazioni di comportamenti non etici effettuate tramite l’apposito punto aggiuntivo alla sezione “Aiuto” dell’app, gli esiti della relativa indagine svolta dal team EMEA Ethics & Compliance e le conseguenti azioni adottate (da indicare nei report di EMEA Ethics & Compliance); il monitoraggio delle attività di supporto – inclusi anche l’assistenza prestata nei casi di utilizzo del tasto di emergenza su app e il supporto fornito dell’Incident Response Team nei casi di incidents – e sessioni informative dedicate ai Corrieri. In ogni caso all’Organismo di Vigilanza sono conferiti tutti i poteri ai sensi del Modello per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento e notizia ai Destinatari del Modello a qualsiasi titolo coinvolti nei Rapporti con i Corrieri. Essi dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all’Organismo di Vigilanza. In particolare, tutti i

---

<sup>1</sup> Si tratta di un sistema di controllo in tempo reale dell’identità dei rider (real time ID Check) durante il processo di on boarding, finalizzato a garantire la corrispondenza tra l’utilizzatore dell’app e il titolare del profilo e ad evitare episodi di *account sharing*. Il sistema è incentrato sulla presenza di un’ulteriore *facial recognition* per i rider, che si basa sul confronto tra la foto del soggetto, ottenuta durante il processo di on boarding, e un selfie scattato nel momento in cui il soggetto ha intenzione di accedere all’app (*matching verification*). Tale verifica circa l’identità dei soggetti è prevista ad intervalli irregolari di tempo. Il controllo può, inoltre, essere innescato da una eventuale segnalazione di un ristorante o di un eater sulla eventuale difformità tra il corriere che ritira/consegna il cibo e la foto profilo visualizzata nella loro app. Nel caso di non corrispondenza o di mancato controllo da parte del corriere, l’account viene sospeso per 24 ore e il corriere riceve una nuova richiesta di verifica. Se la seconda verifica fallisce ulteriormente, l’account viene permanentemente sospeso. Il corriere può appellarsi alla decisione, fornendo documentazione a supporto della richiesta di riattivazione (ad esempio, nel caso di consistente cambio della corporatura o dei lineamenti del volto), tramite i canali di supporto. Il controllo integra dei meccanismi anti-elusione, quali il PIP (Picture in Picture) che identifica casistiche di fotografia ad immagini non in real-time e il Bounce che previene la verifica da dispositivi differenti da quello su cui la stessa è stata richiesta.

*Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento dell'Attività Sensibile sono tenuti a segnalare tempestivamente con le modalità e tramite i canali indicati dal Modello ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazione o non corretta applicazione del Protocollo o che comunque configurino una possibile commissione di reati. Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal Protocollo, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni tali da comportare deroghe all'applicazione del Protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun Destinatario a qualsiasi titolo coinvolto nello svolgimento dell'Attività Sensibile di comunicare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile, al Compliance Champion e all'EMEA Ethics & Compliance Director, i quali forniranno le opportune indicazioni di comportamento e segnaleranno la tematica all'Organismo di Vigilanza.*

### **3.2.1.2. Il Protocollo salute, sicurezza sul lavoro e ambiente (Uber Eats Italy Srl).**

All'udienza del 17 dicembre 2020 il Tribunale, sollecitato in tal senso dalla richiesta del Pubblico Ministero e dopo avere verificato la disponibilità della società posta in amministrazione giudiziaria anche in relazione ad un percorso di sensibilità operativa peraltro già avviato, ha rappresentato la necessità all'amministratore giudiziario che particolari interventi fossero implementati nel perimetro della sicurezza personale dei lavoratori e ciò a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro instaurato con i c.d. rider - tema questo che è rimasto necessariamente estraneo alla latitudine dell'intervento del Tribunale sia per la irrilevanza rispetto agli obiettivi della misura di prevenzione sia in relazione al principio della libertà di autonomia contrattuale che sul piano complessivo deve trovare adeguata collocazione in un inquadramento generale condiviso fra gli enti rappresentativi delle società di delivery e dei lavoratori- sussistendo comunque un obbligo di verifica di idoneità e di vigilanza in seno al committente anche nella fattispecie generale di contratto di appalto di servizi stipulato con lavoratori autonomi.

In tale prospettiva, come rappresentato nella relazione del 26 febbraio 2021 dell'amministratore giudiziario e come successivamente discusso all'udienza del 3 marzo 2021, il Collegio non può non rilevare come Uber Eats Italy Srl, in quanto titolare oggi del ramo del food delivery, abbia posto in essere un'attività capillare di rafforzamento di tutti i presidi di sicurezza e di integrazione legale dei corrieri passando da una situazione di capitalizzazione delle fragilità, che consentiva anche l'inserimento di terzi per finalità di sfruttamento delle condizioni di precariato dei singoli in uno scenario di grave monetizzazione della loro utilità anche a causa della pandemia, ad una situazione di rispetto e di rafforzamento effettivo di diritti soggettivi ed anche di prerogative tutelate dall'ordinamento. Si deve insomma registrare, anche a fronte di altra iniziativa della Procura della Repubblica di Milano riassunta nel comunicato stampa del 24 febbraio 2021, come la società posta in amministrazione giudiziaria abbia pienamente e preventivamente realizzato, grazie alla procedura attivata, una rete di protezione sociale a favore dei corrieri la quale, unitamente alla rimodulazione dell'organizzazione aziendale sul punto, può costituire un modello virtuoso da proporre a tutto il mercato del food delivery soprattutto nella prospettiva di una forte espansione dello stesso.

Nel dettaglio sono stati realizzati interventi sul tema della salute, della sicurezza stradale e sul lavoro, in materia di igiene alimentare al fine di prevenire il verificarsi delle condotte, anche solo prodromiche, tese allo sfruttamento dei lavoratori e ciò dopo che l'ufficio di amministrazione giudiziaria ha effettuato nei mesi di dicembre 2020 e febbraio 2021 venti interviste in momenti diversi a riders operanti a Milano e Napoli. In attuazione dunque del programma prescrizionale elaborato, la società ha posto in essere le seguenti azioni (cfr. relazione del 26 febbraio 2021):

*1) Adozione D.P.I. I DPI attualmente in dotazione sia per i corrieri già attivi che per i nuovi corrieri (in fase di onboarding) sono il caschetto per la bicicletta e il gilet catarifrangente. In ottemperanza alle richieste dell'amministratore giudiziario, la Società ha deciso di integrare la dotazione sulla sicurezza dei corrieri con tutti i DPI prescritti: a) fasce da braccio catarifrangenti;*

b) supporti per smartphone impermeabili; c) giacche antifreddo e antipioggia e pantaloni antipioggia; d) luci da applicare sulla bicicletta. Con riferimento alla mancata adozione di uno o più DPI, la Società, in ottemperanza a quanto richiesto dallo scrivente, ha fornito le seguenti argomentazioni formulate dal consulente in materia di salute e sicurezza di Uber, Silaq Consulting e dallo studio Hogano Lovells. “Il D.lgs. 81/2008 prevede esclusivamente l’obbligo di adozione di strumenti di protezione individuale (dotati di specifici requisiti essenziali previsti per legge) da indentificare e fornire ogniqualvolta i rischi derivanti dall’attività lavorativa non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione. Il legislatore, però, non specifica quali e/o quanti equipaggiamenti il datore di lavoro/piattaforma sia tenuto a fornire in favore dei propri collaboratori (i “DPI Essenziali”). In tale contesto, sulla base della valutazione tecnica effettuata, il consulente nominato dalla Società (Silaq Consulting S.r.l.) ha rilevato: Con riferimento all’utilizzo di otoprotettori e/o auricolari: “La prestazione dei riders viene svolta per la quasi totalità del tempo in strada dove non siamo in presenza di livelli sonori tali da rendere necessari degli otoprotettori. Si raccomanda inoltre di non utilizzare cuffie e/o auricolari per sentire musica o effettuare chiamate al fine di evitare cali di attenzione durante la consegna”. In merito all’utilizzo di scarpe protettive: “Le scarpe antinfortunistiche non sono necessarie per proteggere i riders da eventuali cadute sui piedi della merce trasportata. Questo in ragione sia del peso che della conformazione della merce che oltretutto è protetta dalla borsa per il trasporto. Va inoltre considerato che le scarpe antinfortunistiche rendono la pedalata dei riders meno sensibile, determinano un minor comfort e possono quindi risultare una fonte di pericolo più che un presidio di sicurezza. Vista la recente introduzione dell’analisi degli infortuni e dei mancati infortuni, se dovessero emergere frequenti fratture ai piedi in relazione ai casi di incidente stradale, sarà valutata l’adozione obbligatoria delle scarpe antinfortunistiche”. Più genericamente che: “Giacche e pantaloni anti pioggia non possono essere previste come DPI obbligatori, lasciando al singolo la libertà di indossarli o meno, ma certamente rappresentano una dotazione accessoria che consentirebbe il miglioramento delle condizioni di lavoro”. Alla luce delle considerazioni che precedono la Società ritiene – allo stato – non necessario fornire ai propri riders otoprotettori, auricolari e/o scarpe protettive. Uber, rileva inoltre che ai fini della consegna non risulta in alcun modo necessario effettuare chiamate durante gli spostamenti, non essendo richiesta alcuna forma di interazione vocale tra il rider e il cliente finale in tale fase. Tutti i casi in cui il rider potrebbe aver bisogno di effettuare una telefonata nel corso di una consegna si collocano in situazioni in cui il rider è fermo. Al contrario i riders sono esortati a non effettuare telefonate e/o, in generale, a porre in essere comportamenti potenzialmente idonei a causare un calo di attenzione durante la fase di guida/a compromettere la loro sicurezza durante la consegna”.

2. Modalità di consegna dei DPI ai Corrieri e Report di avanzamento distribuzione La consegna dei DPI avviene a richiesta, in considerazione del fatto che i corrieri potrebbero avere già i DPI, potendo lavorare con più piattaforme. I corrieri possono fare richiesta dei DPI dallo store online. I corrieri che li richiedono per la prima volta possono inviare al servizio di assistenza di Uber Eats la richiesta di un codice promozionale che consente di ottenerli gratuitamente e senza cauzione. È prevista anche una fornitura in caso di usura dei DPI. Pertanto, dopo aver effettuato 1500 consegne i rider potranno ottenere un nuovo codice promozionale per richiedere gratuitamente un ulteriore gilet catarifrangente e dopo 4000 consegne un nuovo codice promozionale per richiedere un ulteriore casco. I DPI sono spediti dal fornitore all’indirizzo indicato dal corriere in fase di richiesta, senza costi di spedizione per il Corriere. Per i rider di nuova attivazione, è stata inserita la richiesta obbligatoria DPI in fase di onboarding o, in alternativa, l’invio di una autocertificazione sul possesso dei DPI da parte dei rider che vogliono attivarsi con Uber. I corrieri, oltre ai Termini per i Rider, devono sottoscrivere una **“Dichiarazione di verifica dell’idoneità tecnico professionale”** in materia di salute e sicurezza inclusi attrezzature, DPI e formazione (v. doc. 17). Inoltre, in relazione alla pandemia Covid-19, è allo stato previsto da parte di Uber Eats Italy il rimborso una tantum fino a euro 25 per corriere per l’acquisto di mascherine, guanti monouso e prodotti igienizzanti. Tuttavia, a seguito di interviste a campione effettuate dall’ufficio custodiale, ai riders è emersa la necessità di

una fornitura su base frequente. È stato quindi richiesto alla società di aumentare la distribuzione dei presidi di protezione da contagio coronavirus attraverso spedizione periodica (come per equipaggiamento sicurezza) o attraverso distribuzione presso hub territoriali. La società si è dimostrata assolutamente favorevole e ha stabilito una fornitura ogni 60 giorni per ciascun corriere.

3. Visita di Sorveglianza sanitaria per i Corrieri Con riferimento alla visita di sorveglianza sanitaria per i Corrieri, il consulente in materia di salute e sicurezza Silaq e lo studio Hogan Lovells incaricati dalla Società, hanno affermato che “allo stato la legge non prescrive alcun obbligo di sorveglianza sanitaria in relazione all’attività svolta dai rider; parimenti non sussiste alcun obbligo di visita pre-assuntiva”. Ciò nonostante nella fase preliminare alla sottoscrizione dei termini contrattuali, a ciascun Corriere viene richiesto di fornire apposita auto-dichiarazione attestante la propria idoneità tecnico professionale, inclusa l’idoneità psicofisica (v. doc. 18).

4. Campagna di informazione e sensibilizzazione all’utilizzo dei DPI La società ha prontamente attivato una importante campagna di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei corrieri circa la sicurezza stradale, la salute sul lavoro e l’igiene alimentare. Il 27 gennaio scorso, è stata inviata a tutti i corrieri una comunicazione a mezzo email circa l’importanza dell’utilizzo dei DPI e la possibilità di richiederli e ottenerli gratuitamente. Ogni tre settimane sarà inviato a tutti i Corrieri un reminder avente lo stesso oggetto. Il primo reminder è stato inviato, appunto dopo tre settimane, lo scorso 17 febbraio (v. doc. 19 Courier Comms Health & Safety Equipment) . In aggiunta a quanto sopra sono inviati avvisi in-App ai Corrieri su base periodica per accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo dei DPI e sottolineare che l’utilizzo dei DPI è obbligatorio per i Corrieri e oggetto di controlli da parte di Uber Eats Italy . Appare di estrema rilevanza la prima reportistica in tema di richieste di equipaggiamento DPI da parte dei Corrieri, da cui si può agevolmente ricavare l’importanza, nonché l’efficacia della Campagna di informazione e sensibilizzazione attivata da Uber che ha avuto un immediato effetto sul numero di richieste di equipaggiamento da parte dei Corrieri. Al 23 febbraio, 851 corrieri hanno richiesto l’equipaggiamento di sicurezza.

5. Video in tema di sicurezza dei Corrieri in fase di onboarding Raccogliendo l’invito dell’ufficio custodiale, Uber ha incaricato un provider esterno per la realizzazione di un video di presentazione delle regole di base in materia di sicurezza stradale e igiene alimentare, che sarà incluso nel processo di onboarding. Le video guide online incentrate sulla sicurezza stradale (uso corretto e manutenzione delle biciclette, salute e sicurezza) e regole di base HACCP (ossia le regole base di igiene per il trasporto di alimenti), sono inviate a tutti i rider e devono essere obbligatoriamente aperte e visualizzate come condizione per l’onboarding sulla piattaforma Uber Eats. Inoltre, i video, così come gli altri materiali informativi, sono pubblicati sul sito web di Uber e sul blog aziendale.

6. Controlli sull’effettivo utilizzo dei DPI e Reportistica La società ha attivato un sistema integrato di controlli per assicurare l’effettivo utilizzo dei DPI da parte dei Corrieri, nonché la trasmissione di una reportistica sull’esito di tali controlli, anche relativa alla spedizione degli equipaggiamenti, per verificare eventuali gap tra richieste di fornitura e avvenuta consegna dell’equipaggiamento. Al fine di monitorare l’effettivo e corretto utilizzo dei DPI da parte dei Corrieri vengono effettuati i seguenti controlli periodici: real time ID checks tramite “Mutombo”; analisi dei feedback in-App forniti su base volontaria da Ristoranti e Eater. Inoltre in futuro dei “preposti per la sicurezza” potranno essere designati, formati e incaricati dello svolgimento dei controlli sull’effettivo e corretto utilizzo dei DPI (nonché sul rispetto del Codice della Strada) da parte dei Corrieri. Gli esiti dei suddetti controlli sono oggetto di specifici report periodici interni. A partire da fine marzo Motumbo dovrebbe essere operativo anche per verificare che i Corrieri utilizzino i DPI. Non è possibile, ad oggi, individuare con certezza la data da cui sarà operativo perché dipende dalle tempistiche necessarie per la modifica del software (questo processo è gestito a livello Global). L’applicazione consente già oggi ai Ristoratori e ai Consumatori o Eaters di fornire un feedback, su base facoltativa, in relazione al Corriere. Tra gli elementi che possono essere oggetto di feedback è stato inserito anche l’utilizzo dei DPI da parte del Corriere. In aggiunta, Uber sta implementando un’autocertificazione che il corriere dovrà compilare, spuntando una checklist, ogni volta che si

connette. In sostanza, al corriere comparirà la lista dei dispositivi di sicurezza e lo stesso dovrà confermare di averli, prima di andare online. Questo ulteriore presidio dovrebbe essere operativo da fine marzo.

7. Provvedimenti in caso di mancato utilizzo dei DPI da parte dei Corrieri Nel caso in cui, in base agli esiti dei controlli sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte dei riders, si accerti che i Corrieri non utilizzino i DPI, Uber Eats Italy invierà loro specifici reminder e promuoverà ulteriori campagne di sensibilizzazione sull'importanza dell'utilizzo dei DPI a vantaggio di tutti i Corrieri. In aggiunta a quanto sopra, come già menzionato, sono inviati comunicazioni email e avvisi in-App ai Corrieri su base periodica per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo dei DPI e sottolineare che l'utilizzo dei DPI è obbligatorio per i Corrieri e oggetto di controlli da parte di Uber Eats Italy.

8. Corsi di formazione su sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro e igiene alimentare In osservanza al programma prescrizionale, Uber ha già inviato a tutti i rider attivi una comunicazione sull'imminente avvio della formazione obbligatoria in materia di salute, sicurezza e igiene. I corsi sono erogati in 4 lingue da academy EcoConsult, divisione di Ecoconsult per la formazione e-learning specializzata in materia di sicurezza sul lavoro, compliance aziendale, privacy e igiene alimentare. La formazione, che si svolgerà online, illustrerà in primis le regole base del Codice della Strada, la normativa applicabile a biciclette, ciclomotori e automobili, la Segnaletica Stradale e come muoversi sicuri in città, per poi analizzare anche altri argomenti, tra cui le regole di trasporto delle due ruote sui mezzi pubblici come il treno. I corsi saranno seguiti da un test finale che, se superato, comporterà rilascio certificati di cui uno HACCP (garanzia salubrità alimenti) adattato alle esigenze del food delivery. I corsi sono disponibili già dal 1° febbraio scorso. Uber sta conducendo un test pilota con alcuni corrieri. Le prime verifiche hanno evidenziato problemi con il login e la comprensione delle istruzioni per collegarsi. Uber è in attesa che il fornitore risolva tali problemi prima di inviare le comunicazioni sull'obbligatorietà dei corsi e la conseguente prima scadenza. All'esito della prima fase di sperimentazione, infatti, sarà effettuata la prima comunicazione ai corrieri in merito all'obbligatorietà dei corsi e alle relative scadenze. Dopo la prima comunicazione, l'ottenimento del certificato di frequenza del corso sarà obbligatorio: dopo 30 gg dalla comunicazione, sarà inviato al corriere un reminder, dopo 60 gg il corriere sarà sospeso finché non avrà ottenuto l'attestato. Chi avesse già sostenuto i corsi potrà comunicarlo a Uber tramite EcoConsult. In aggiunta, saranno inviati a mezzo email materiali informativi relativi alla sicurezza stradale e all'igiene alimentare, tramite la piattaforma EduME. Uber svilupperà un sistema di reportistica periodica sulla fruizione dei corsi di formazione da parte dei corrieri, a partire dalla prima comunicazione agli stessi (e quindi da quando diventeranno obbligatori).

9. Corsi di Alfabetizzazione lingua italiana per stranieri. Uber sta lavorando all'implementazione, in Italia, di corsi di alfabetizzazione per stranieri, come già fatto in altri paesi, tra cui la Francia. Uber mira, infatti, ad un'esperienza di food delivery inclusiva e senza discriminazioni. Per mettere a proprio agio i Corrieri che non parlano la lingua italiana e per eliminare le barriere e superare gli ostacoli linguistici, la Società intende attivare un sistema di facile fruizione diretto ad assicurare a tutti i Corrieri la possibilità di comunicare agevolmente in Italia e anche di comprendere in modo chiaro i Termini per i Corrieri e le regole in materia di salute, sicurezza e igiene alimentare.

10. Mappatura e monitoraggio degli incidenti stradali e degli infortuni Corrieri Uber ha implementato un sistema di reportistica periodica in merito agli infortuni e agli incidenti dei corrieri. Vengono registrati i casi per cui è stata effettuata una segnalazione all'INAIL. Come si evince dal grafico allegato alla relazione, da novembre 2020 ad oggi sono stati registrati 27 infortuni/incidenti su un totale di 1.053.385 consegne (incidenza percentuale 0,002% circa). Uber, di intesa con l'amministratore giudiziario, ha chiesto all'INAIL i dati concernenti le denunce di infortunio trasmesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e concernenti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali. Giova ricordare che la Società già da giugno 2018 ha attivato una Partnership assicurativa con AXA e che, a seguito della pandemia, ha attivato una copertura

*Covid . La polizza copre le responsabilità legali dei partner di consegna che provocano (v. doc. 20) accidentalmente lesioni personali o danni materiali a terzi mentre effettuano consegne in qualsiasi territorio assicurato. La polizza copre anche i costi di difesa dei danni coperti. Per le consegne a piedi o con la bicicletta, la polizza contribuirà in aggiunta all'assicurazione che il corriere ha sottoscritta a titolo personale ma non la sostituirà. Durante la corsa: dal momento dell'accettazione di una richiesta di corsa o di consegna di cibo a domicilio fino a 15 minuti dopo il completamento. La copertura include spese mediche, decesso, disabilità permanente, ricoveri ospedalieri e infortuni in caso di incidenti occorsi sul lavoro. L'assicurazione protegge anche dalle perdite economiche dovute a incidenti o infortuni che possono verificarsi durante la corsa e al di fuori di essa. Il programma prevede inoltre, per i partner idonei, una copertura assicurativa per alcuni eventi imprevisi che possono verificarsi al di fuori dell'orario di lavoro, ma che hanno comunque delle conseguenze sulle possibilità di guadagnare. La copertura include un risarcimento per infortuni e malattie gravi e accrediti una tantum in caso di maternità/paternità. Nel corso del 2020 sono state attivate le seguenti pratiche: 1 caso di maternità/paternità; 46 casi di infortuni durante una consegna; 11 casi di malattia al di fuori dell'attività di consegna.*

*11. Sistema di incentivi e bonus per i Corrieri L'amministrazione giudiziaria ha analizzato il sistema bonus/incentivi esistenti per verificare potenziali rischi sulla salute e sicurezza derivanti dalle performance richieste, sia eventuali rischi di discriminazione operati da algoritmo/operational model.*

Il protocollo citato si applica a tutti i destinatari del Modello coinvolti a qualsiasi titoli in salute e sicurezza sul lavoro e ambiente nel contesto di una attività sensibile che risulta maggiormente esposta, sulla base di una valutazione del rischio effettuata, alla consumazione diretta o indiretta di fattispecie di reato individuabili nelle seguenti tipologie di fattispecie: omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; corruzione e traffico di influenze illecite; altri reati contro la Pubblica Amministrazione, inclusi, tra gli altri, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati; delitti di criminalità organizzata, incluse associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniere; reati ambientali, inclusi, tra gli altri, inquinamento ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

#### **4. La revisione dei contratti.**

In data 15 settembre 2020 è stato stipulato fra Assodelivery e la sola UGL, circostanza questa che ha suscitato non poche perplessità sul piano di una rappresentanza effettiva in seno alla categoria dei lavoratori con conseguenze anche sul piano di una necessaria ripresa delle trattative anche con le altre associazioni sindacali della categoria, il "contratto collettivo nazionale per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. rider"(cfr. all. 28 relazione dell'amministratore giudiziario de 16/10/2020). Al di là di ogni considerazione in merito all'inquadramento dei corrieri nella categoria dei lavoratori autonomi, considerazione che in linea generale non compete, come già rilevato, alla valutazione di questo Tribunale dovendosi prendere atto come diversi contenziosi, riguardanti ovviamente singoli lavoratori o gruppi di lavoratori assimilabili sul piano della presenza di rapporti negoziali fra di loro assimilabili, siano al vaglio di numerosi giudici del lavoro, giova rilevare come il contratto collettivo contenga prescrizioni che abbiano innalzato alcune soglie di tutela dei c.d. rider.. Ci si riferisce in particolare al richiamo ed al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro stabiliti dal D. Lvo 81/2008 così come applicabili ai lavoratori autonomi; alla previsione di criteri minimi per la determinazione del compenso parametrati sulla distanza della consegna, sul tempo stimato per lo svolgimento della consegna, sulla fascia oraria, sulla giornata feriale o festiva, sulle condizioni metereologiche; alla

previsione di un compenso minimo per consegna (Euro 10 lordi l'ora) qualificato da aggiunte in relazione ai parametri di tempo e di luogo durante i quali avviene la consegna; alla presenza di coperture assicurative; alla previsione di una serie di interventi per contrastare al caporalato ed il lavoro irregolare.

In questo paradigma di riferimento, Uber Italy Srl e quindi Uber Eats Italy Srl hanno rimodulato tutte le singole proposte contrattuali con i rider (cfr. modello in allegato 29 alla relazione dell'amministratore giudiziario del 16 ottobre 2020) sviluppando parallelamente tutti quei presidi di integrazione e di tutela sociale richiamati nel punto relativo all'osservanza delle prescrizioni adottate dal Tribunale ed arrivando quindi ad eliminare quegli elementi che costituivano, favoriti dalla presenza di società di intermediazione che drenavano risorse proprio dai compensi dei lavoratori per alimentare un personale profitto, il substrato delle fattispecie di sfruttamento dei corrieri. Ad oggi, come riferito all'udienza del 3 marzo 2021 dalla coadiutrice giudiziaria avv. Marcella Vulcano, i compensi corrisposti risultano mediamente superiori ai livelli previsti dal contratto collettivo nazionale e tali da annullare decisamente quel riferimento di sfruttamento economico della prestazione lavorativa che aveva costituito uno dei presupposti fattuali e giuridici per la configurazione del delitto catalogo di cui all'art. 603 bis c.p..

Nella simulazione effettuata dagli amministratori giudiziari la nuova tariffa applicata oggi da Uber Eats Italy Srl comporta un aumento medio del compenso del 40% sulle corse corte (tempo stimato 12 minuti) e dell'11% sulle corse intermedie (tempo stimato 20 minuti) con una proiezione di guadagno – sulla base della piena autonomia decisionale e di scelta dell'organizzazione dei singoli corrieri che possono decidere come e quanto lavorare – che può variare da Euro 431,78 per una frequenza medio-bassa di ordini (fra 60 e 150 per mese) fino a Euro 1.302,97 per una frequenza di ordini superiori a 250 al mese (tutti i dati sono riferiti al mese di gennaio 2021). Si tratta dunque di una proposta di mercato che ha decisamente abbandonato ogni logica di sfruttamento dei rider per proporre opportunità di lavoro, colte anche da studenti, da giovani adulti o da persone sottooccupate o disoccupate, da ritenersi tutelate sul piano del rispetto dei diritti.

### **5. Il protocollo di legalità della Prefettura di Milano.**

Parallelamente allo svolgimento delle procedure di prevenzione, il Prefetto di Milano ha attivato, nell'ambito dei poteri di supporto a lui riservati dal codice antimafia in tema di adozione di buone pratiche per il contrasto di fenomeni criminali tipici e qualificati, un tavolo di consultazione con Assodelivery e le associazioni sindacali rappresentative del settore del delivery per trovare delle soluzioni comportamentali multidisciplinari che consentissero di arginare e prevenire il fenomeno del caporalato nel comparto dei lavoratori c.d. rider particolarmente utilizzati soprattutto durante l'emergenza sanitaria. Giova ricordare sul punto che Uber Eats, nella sua qualità di associata Assodelivery, in data 6 novembre 2020 ha siglato n. 2 protocolli, di identico contenuto, uno firmato da Assodelivery e dalle sigle sindacali CGIL – CISL – UIL ed uno sottoscritto sempre da Assodelivery e dalla sola UGL. Il "Protocollo sperimentale di legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del delivery food", al quale ha partecipato anche il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione unitamente a Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia-rappresenta un elemento di estrema importanza nel contrasto al caporalato e ad ogni forma di sfruttamento lavorativo nel settore delivery. Nell'ambito di tale protocollo infatti la società, fermo restando l'attuale modello di business che non prevede l'utilizzo di intermediari per la gestione dei corrieri, si è comunque impegnata a non ricorrere, per la consegna degli ordini, a società terze di intermediazione sino alla creazione di un apposito albo nazionale/registo e ciò per evitare proprio l'eventuale creazione di quel cattivo modello di rapporti indiretti fra società e lavoratore che aveva determinato l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria.

Rileva positivamente il Tribunale, secondo il documento prodotto all'udienza del 3 marzo 2021 dall'amministratore giudiziario, come tale patto di legalità condiviso sia stato adottato in data 26 febbraio 2021 da tutte le società operanti nel settore del food delivery a seguito di una apposita

iniziativa adottata dall'associazione rappresentativa della categoria Assodelivery che aveva sottoscritto proprio il protocollo iniziale emanato dal Prefetto di Milano.

### **5. L'esito della misura.**

Nella relazione conclusiva del 26 febbraio 2021 l'amministratore giudiziario ha formulato, confermando tali valutazioni nel contraddittorio delle parti, riassuntivamente le seguenti considerazioni: *“si può concludere che dall'intervenuto decreto ad oggi, la Società abbia raggiunto i seguenti obiettivi: ha adempiuto al programma prescrizionale, esteso di fatto anche ad Uber Eats Italy; si è dotata di un assetto organizzativo e di organi di controllo nonché presidi di legalità rafforzati; ha vietato l'adozione di subappaltatori (fleet partner) dai quali si era originata la misura; ha adottato tutti i protocolli delle aree sensibili, con riferimento al perimetro della misura, con particolare riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro; è stata riammessa all'interno delle associazioni di categoria (Assodelivery) con ruoli dirigenziali, a testimonianza del riconoscimento esterno del lavoro compiuto fino a oggi e della funzione di potenziale trascinarsi del mercato che la società ha assunto con i competitor. l'assetto di compliance è stato adottato da Uber Italy e dalla cessionaria Uber Eats Italy e si è rivelato in grado di intercettare progressivamente focolai di illegalità; appare realistico prevedere che nelle prossime settimane/mesi possa essere completato il percorso in itinere per il completamento dei protocolli 231 di entrambe le società. È evidente, per questo ufficio, il notevole sforzo di programmazione, economico e culturale compiuto da Uber per posizionarsi nel settore del food delivery come un'impresa ad un alto grado di connotazione etica e di responsabilità sociale, che intende operare in un ambito di legalità e di tutela dei lavoratori. Il percorso virtuoso intrapreso dal management è una chiara manifestazione della volontà della società di dare seguito agli sforzi fin qui compiuti impegnandosi nell'adozione e nell'implementazione delle procedure e best practices con l'obiettivo di qualificarsi come modello positivo e di riferimento per l'industria del food delivery, a tutela della salute e del benessere dei corrieri e di tutti i lavoratori.”*

Gli elementi probatori analizzati evidenziano dunque come l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, adottata in questa vicenda con modalità di affiancamento all'attività tipica di impresa e senza assunzione di responsabilità gestoria da parte del Tribunale, abbia determinato concreti effetti sul piano di una consistente bonifica aziendale di Uber Italy Srl e della cessionaria Uber Eats Italy Srl che può presentarsi sul mercato del food delivery, mercato caratterizzato ancora da zone di vasta irregolarità, con un nuovo modello di gestione e organizzativo univocamente orientato a favorire situazioni di trasparenza e legalità nei rapporti negoziali e nella somministrazione dei servizi di food delivery, avendo svolto in tale prospettiva uno sforzo di programmazione ed economico di primaria rilevanza.

Il rispetto di tutte le prescrizioni formulate e soprattutto la velocità nella loro concreta realizzazione impongono l'immediata revoca della misura di prevenzione adottata anche anteriormente rispetto al termine di durata annuale originariamente previsto con il decreto applicativo. Ritiene il Tribunale che tale vicenda sia stata l'occasione, vissuta con grande collaborazione da parte delle istituzioni (Prefetto di Milano, Organizzazioni di categoria), dell'ufficio di amministrazione giudiziaria, dei difensori della società, per intervenire in un settore di mercato di grande sfruttamento e fragilità soggettiva al fine di tracciare una strada virtuosa dove logica del servizio, del rispetto di diritti fondamentali dei singoli e del necessario profitto d'impresa possano trovare una sintesi necessaria nel legame di legalità che caratterizza il normale vivere sociale.

Poiché la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale è stata avanzata in data 9/4/2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del testo antimafia 161/2017, deve trovare applicazione la disposizione oggi prevista dall'art. 7 comma 10 quinquies che pone, in caso di accoglimento anche parziale della proposta, il pagamento delle spese processuali a carico del soggetto proposto. Si tratta invero di una norma inserita nel titolo I del corpo normativo dedicato alle

misure di prevenzione personali ma che evidenzia una portata sistematica generale, quindi estensibile anche alle misure di prevenzione patrimoniali le quali possono avere anche un'applicazione congiunta o disgiunta rispetto alla categoria delle misure di prevenzione personali, sia con riferimento al principio processuale generale della soccombenza sia in relazione ad una interpretazione di tipo teleologica che non può consentire che interventi finalizzati ad un generale ripristino di legalità anche aziendale, con conseguente immediato riflesso positivo anche e soprattutto sul soggetto giuridico colpito dalla misura, siano sopportati dall'Erario. Nella ipotesi di richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale di cui all'art. 34 D.Lvo 159/2011 appare poi evidente che il riferimento all'accoglimento o meno della proposta da parte dell'organo legittimato debba essere cristallizzato nel primo momento decisorio del Tribunale individuabile soltanto con l'accettazione o meno della richiesta, non potendosi dare evidentemente rilievo agli esiti finali, anche se, come in questo caso, positivi della misura ablativa adottata.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 34 comma VI D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

### **REVOCA**

la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende applicata a UBER ITALY SRL.

Visto l'art. 7 co 10 quinquies D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017

### **PONE**

a carico di UBER ITALY SRL le spese del procedimento.

### **DISPONE**

la trasmissione di copia del presente decreto al Pubblico Ministero in sede dr. Paolo Storari per quanto di competenza in relazione all'attività istruttoria già avviata.

Manda la Cancelleria per la notificazione a mezzo pec del presente decreto alle parti e all'amministratore giudiziario dr. Cesare Meroni.

Milano, 3 marzo 2021

Il Presidente estensore  
Dr. Fabio Roia